

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra

Il COMUNE DI TORINO

con sede piazza Palazzo di Città n° 1

codice fiscale 00514490010,

in questo atto rappresentata dalla dottoressa Francesca SONCINI nata il

a....., Dirigente del Settore Promozione della Città e Turismo

il

con sede legale in

partita IVA

qui rappresentata dal signornato a -----il.....

PREMESSO CHE

- Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2012, (n. mecc. 2012/04506-69) è stata approvata la realizzazione della manifestazione fieristica denominata “Il Mercatino di Natale a Torino”
- Con determinazione dirigenziale n. mecc. (approvata il, esecutiva dal 1.....) è stata affidata, ai sensi dell’art. 57, commi 1 e 2, lettera a), la gestione in concessione della suddetta manifestazione come meglio specificato nei successivi articoli, a.....
- La, è in possesso dei requisiti per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, così come si evince dalla documentazione prodotta e verificata ai sensi del DPR 445/2000

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto

La Città di Torino concede al, denominato in seguito concessionario, l’organizzazione e la gestione delle edizioni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 della manifestazione denominata “Il Mercatino di Natale a Torino”.

Tale gestione consiste nella progettazione, coordinamento e gestione complessiva della sezione espositiva commerciale; nella progettazione, coordinamento nuovo decoro delle vie di accesso al

mercatino di Natale con particolare rilievo al decoro di tutta la zona dell'area (Cortile del Maglio e Piazza Borgo Dora); progettazione e realizzazione di eventi di intrattenimento e spettacolo; fornitura ed allestimento di arredi ed addobbi; organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori; gestione quadriennale di n. 48 casette di legno e relativi accessori di proprietà comunale.

Articolo 2 – Modalità e termini della concessione

Il concessionario si impegna a svolgere le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato di gara e con le modalità indicate in sede di offerta, a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura e sino al 10/01/2016.

Articolo 3 – Periodo e Luogo di esecuzione.

Il concessionario dovrà realizzare la manifestazione per un periodo minimo di 20 giorni, fra il 1° e il 31 dicembre di ogni anno , comprendendo obbligatoriamente la settimana antecedente il Natale.

L'evento dovrà svolgersi nell'area di Borgo Dora come evidenziato nella planimetria allegata (all.1).

L'utilizzazione di dette porzioni di suolo pubblico da parte del concessionario per la realizzazione delle iniziative nonché la collocazione di strutture ed arredi, potrà avvenire unicamente nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

Saranno possibili, su decisione della Civica Amministrazione eventuali variazioni di sede, fermo restando una corrispondenza nelle dimensioni dell'area utilizzata; tali decisioni saranno comunicate al concessionario con un anticipo di almeno 6 mesi, fatti salvi eventuali accadimenti di ordine pubblico e/o eventi imprevedibili.

Articolo 4 – Adempimenti del concessionario

Per l'intero periodo il concessionario dovrà farsi carico della progettazione, dell'organizzazione e della gestione della manifestazione e delle relative spese e specificatamente del:

- a) reperimento degli espositori tramite una procedura (opportunamente pubblicizzata attraverso Internet e/o organi di stampa a diffusione non solo locale) che permetta di selezionare tutti i soggetti interessati (operatori commerciali o artigianali regolarmente iscritti alla CCIAA ed in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica) nonché esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in via temporanea (art. 10 L.R. n. 38 del 29/12/2006 e smi) nonché hobbisti ed operatori dell'ingegno e successivo coordinamento durante la manifestazione;
- b) fornitura e l'allestimento di tutti gli impianti e le attrezzature necessarie alla realizzazione della manifestazione;
- c) progettazione e realizzazione delle attività di animazione e intrattenimento;
- d) pulizia giornaliera dell'area;
- e) sorveglianza;
- f) allacciamenti, utenze;

- g) montaggio, smontaggio e trasporto a/r e assistenza tecnica e manutenzione delle 48 cassette di legno, e relativi accessori, nel corso della manifestazione natalizia annuale;
- h) espletamento di ogni atto indispensabile al rilascio delle necessarie autorizzazioni per il regolare svolgimento della manifestazione (commerciali, sanitarie, Cotsp, ecc.);
- i) assicurazione stipulata con primaria compagnia tramite polizza assicurativa di responsabilità civile per l'adeguata copertura di tutti i danni alla Città e a terzi, per la gestione della manifestazione e degli chalet di proprietà comunale, compresa, a titolo meramente esemplificativo, la copertura per furto ed incendio.

Articolo 5 Casette di legno e accessori

Per l'intera durata del contratto, il concessionario potrà gestire le 48 cassette e relativi accessori (stufette, centraline elettriche) traendo profitto dal loro utilizzo in occasione di eventi e manifestazioni che in nessun modo possano ledere l'immagine della Città di Torino, previa presentazione alla Civica Amministrazione di un calendario trimestrale degli utilizzi. In cambio il concessionario sarà tenuto a garantire senza oneri a carico della Città:

- il deposito delle strutture presso idoneo magazzino
- la manutenzione ordinaria e straordinaria
- la copertura assicurativa delle strutture per tutto il periodo per RCT e i rischi derivanti da furto, incendio e danneggiamento causa atti vandalici ed eventi atmosferici, con garanzia di sostituzione delle eventuali strutture rubate o danneggiate.

La Città potrà richiedere al concessionario il servizio di montaggio/smontaggio e trasporto a/r di una o più cassette e/o accessori se libere da impegni precedentemente assunti dal gestore (con preavviso di minimo 20 giorni), per eventi diversi da quello natalizio, per sé o per altri Enti, dietro il pagamento dei corrispettivi presentati in sede di gara.

Articolo 6 – Adempimenti della Città

La Città di Torino si impegna nei confronti del concessionario a concedere l'area destinata allo svolgimento della manifestazione (applicando limitatamente alle aree occupate da attività di vendita, la tariffa relativa al canone di occupazione suolo pubblico con la riduzione del 50%), l'utilizzo del marchio della manifestazione, delle 48 cassette di legno e altri accessori di proprietà civica. Si impegna inoltre ad organizzare per ogni singola edizione apposita conferenza stampa, promuovere adeguatamente la manifestazione oltre che ad allestire decorazioni luminose nel luogo ospitante l'evento.

Articolo 7 – Contributo di gestione.

La Città di Torino si impegna nei confronti del concessionario ad erogare nell'anno di aggiudicazione un contributo di gestione non superiore ad un importo di 10.000,00 Euro (al lordo delle eventuali ritenute di legge) finalizzato al miglioramento del decoro delle vie di accesso al Mercatino di Natale ed

alla messa a disposizione del pubblico di una navetta dal centro città a Piazza Borgo Dora (e ritorno) rispettando l'orario di apertura e chiusura del Mercatino stesso.

La somma potrà essere liquidata entro e oltre il 90° giorno dal ricevimento della richiesta scritta.

Articolo 8 – Oneri, obblighi e responsabilità a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili alla suddetta concessione e in particolare modo:

- a) si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Comune di Torino o a terzi, cose o persone; si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della realizzazione della manifestazione;
- b) si impegna ad osservare tutte le leggi, decreti, regolamenti e Capitolati Speciali tipo della Città di Torino ed in genere a tutte le prescrizioni che sono state e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato, attenendosi scrupolosamente all'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano emanate durante l'esecuzione del servizio.
- c) è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D.lgs 196 del 30/6/2003 e s.m.i. A richiesta dell'Amministrazione il concessionario è tenuto in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative previdenziali e antinfortunistiche relative al personale impiegato. Nelle prestazioni il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro. Per le attività lavorative prestate in esecuzione del contratto nelle sedi comunali si applica l'art. 7 del D.lgs 196/2003 e s.m.i.
Il concessionario sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza alla gestione della manifestazione, dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale impiegato, con esonero da ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale e sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'inosservanza del presente contratto e dell'offerta progettuale. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed eventuali collaboratori, professionisti, consulenti, tecnici specialisti.
- d) si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento della manifestazione.
- e) si impegna a provvedere direttamente agli allacciamenti, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento della manifestazione (elettriche, idriche, telefoniche etc.);
- f) si impegna a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i servizi e le forniture relative alla gestione della manifestazione;

- g) si impegna a regolamentare l'entrata e l'uscita degli espositori e dei fornitori nel corso delle operazioni di carico e scarico;
- h) si impegna a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante interventi di manutenzione, impianti, attrezzature, arredi, etc.;
- i) si impegna a non alterare la struttura degli immobili (es. Cortile del Maglio) e l'allestimento concordato con la Città salvo espressa autorizzazione della stessa;
- j) si impegna ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti durante la manifestazione al suolo e agli immobili di proprietà comunale;
- k) si impegna ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nella gestione della manifestazione;
- l) si impegna a non cedere la gestione della manifestazione a terzi;
- m) si impegna a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissione sonore;
- n) si impegna ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione della manifestazione;
- o) si impegna a comunicare, prima dell'inizio della gestione il referente e il relativo recapito a cui poter indirizzare eventuali comunicazioni;
- p) si impegna a presentare alla Civica Amministrazione un report trimestrale degli utilizzi delle n. 48 cassette.

Articolo 9 - Presentazione annuale di documenti e relazioni.

Il concessionario, per ogni singola edizione, dovrà trasmettere alla Città di Torino, entro e non oltre il giorno di inizio della manifestazione, il programma dettagliato definitivo della singola edizione e l'elenco dei soggetti partecipanti, corredato dalle dichiarazioni e/o documentazioni attestanti il possesso dei requisiti, permessi di legge ed una planimetria dell'area espositiva riproducente l'esatta disposizione degli allestimenti.

Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, il concessionario dovrà trasmettere alla Città una relazione finale sui risultati conseguiti sia per la parte fieristica/commerciale sia per la parte di intrattenimento e svago anche sotto il profilo economico e finanziario.

Articolo 10 - Accertamenti e Controlli

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare verifiche atte ad accertare le modalità di realizzazione e coordinamento della manifestazione.

La Città provvederà ad effettuare controlli finalizzati ad accertare che il concessionario ottemperi alle prescrizioni di cui al presente contratto, ai quali il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara fin d'ora di assoggettarsi.

Articolo 11 – Penali

In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente contratto, nel capitolato e nel progetto presentato in sede di partecipazione alla gara, la Civica Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:

- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento del sistema nel suo complesso con particolare riferimento alle tempistiche, le autorizzazioni e i permessi, le caratteristiche tecniche di qualità e di sicurezza: da € 500,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla manutenzione e pulizia della location della manifestazione: da € 100,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relative alla stipulazione di assicurazioni, al rispetto delle norme tutte a tutela dei lavoratori e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti: da € 500,00 a € 10.000,00;
- Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi allo smantellamento del sistema e ripristino del suolo, al termine di ciascuna edizione della manifestazione: da € 100 a € 10.000,00;

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di contestare al concessionario ogni altra situazione o fatto che costituisca violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di partecipazione alla gara.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi la Civica Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo anche sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Articolo 12 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il conduttore presta cauzione di Euro 20.000,00 mediante fideiussione bancaria n. rilasciata il da

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La garanzia sopra indicata contiene la espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva esclusione di cui all'art. 1944 Codice Civile.

La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

Articolo 13 - Riconsegna

Al termine della contratto il concessionario dovrà restituire tutti i beni di proprietà civica e al termine di ciascuna edizione della manifestazione ripristinare il suolo pubblico occupato per lo svolgimento della manifestazione nello stato in cui si trovava all'atto della stipulazione del presente contratto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto e decadenza del rapporto

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. e seguenti, nonché in via di autotutela rivalendosi sul concessionario, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo inoltre il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Città in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi che si esemplificano a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) apertura di procedura concorsuale a carico del concessionario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) mancata realizzazione dell'evento o interruzione non motivata;
- e) inosservanza reiterata del presente capitolato e dell'offerta progettuale in seguito a diffida formale;
- f) danni all'immagine dell'Ente.

In tali casi la Civica Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e nel caso non pervengano elementi sufficienti a giustificare i fatti contestati la C.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A.R. con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale ed indennizzo, fatto salvo l'accertamento di maggiori danni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione al gestore, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 15 - Efficacia ed integrazione del contratto.

Il presente contratto non può essere sciolto o modificato che per consenso scritto tra le parti.

Esso obbliga i contraenti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte quelle conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza secondo gli usi.

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto.

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio la gestione della manifestazione. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17 - Elezione del domicilio

Le parti eleggono domicilio come in premessa e si impegnano a comunicare eventuali modifiche di sede e legale rappresentanza con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 18 - Definizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Torino.

Articolo 19 – Spese di bollo e di registro

Tutte le spese di bollo accessorie e conseguenti del contratto saranno per intero a carico del concessionario.

Torino,

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, oggi come appresso:

per il Concessionario

per la Città di Torino,
Il Dirigente del Settore Turismo
Francesca Soncini
